

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-550 del 07/02/2022
Oggetto	PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE CON RESTITUZIONE IN FALDA COMUNE: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) TITOLARE: CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO CODICE PRATICA: MO08A0079/22RC
Proposta	n. PDET-AMB-2022-585 del 07/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE CON RESTITUZIONE IN FALDA

COMUNE: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TITOLARE: CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO

CODICE PRATICA: MO08A0079/22RC

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

richiamata la determinazione dirigenziale n.554 del 08/02/2021 (procedimento MO08A0079/15RN01) con la quale è stato rilasciato alla ditta **CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC, **il rinnovo con cambio di titolarità della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009:

- **con una portata massima di 6,8 l/s per complessivi 111.312 mc/a**, mediante il pozzo di prelievo PZ1 ubicato sul terreno corrispondente al Foglio 81, mappale 1043 del NCT del comune di San Giovanni in Persiceto:

- **ad uso igienico e assimilati per scambio di calore con impianto di climatizzazione**; contro lavaggio dei filtri autopulenti; alimentazione del circuito idrico delle pompe di calore dell'impianto di climatizzazione (acqua tecnologica);

alle seguenti condizioni:

a) **restituzione integrale nella stessa falda di prelievo** delle acque utilizzate per lo scambio di calore, mediante i pozzi di restituzione PZ2 e PZ4 ubicati sul terreno corrispondente al Foglio 81, rispettivamente mappale 1038 e mappale 1036 del NCT del comune di San Giovanni in Persiceto, nel rispetto del provvedimento dell'Unità AUA e Acque Reflue di Arpae-AAC Metropolitana n. 208 del 20/01/2021 di autorizzazione allo scarico;

b) **prosecuzione del monitoraggio** di piezometria, temperatura e qualità della risorsa utilizzata con le stesse modalità previste dal Disciplinare della concessione rilasciata con Determinazione n° 9503 del 29/09/2009;

con la seguente prescrizione:

- di presentare entro il 31/12/2021:
 - domanda di sostituzione del pozzo di restituzione PZ3 con un nuovo pozzo di analoga funzionalità che garantirà la totale restituzione delle acque anche in caso di manutenzioni dell'impianto geotermico;
 - Relazione tecnica attestante l'avvenuta esecuzione della rimozione/distacco delle tubazioni per potenziale uso irriguo innestate sulla rete idrica di collegamento del pozzo di prelievo ai pozzi di restituzione.

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/4521 del 13/01/2022, con la quale il Consorzio Borgo San Filippo, titolare della concessione, ha comunicato (procedimento MO08A0079/22RC):

- la rinuncia alla concessione, per avvenuta dismissione dell'impianto geotermico in data 28/10/2021, richiedendo indicazioni per le modalità di chiusura delle relative opere di presa e restituzione;

- il cambio d'intestazione dell'impianto geotermico a partire dal 27/12/2021, a favore di Condominio Borgo San Filippo (CF: 91316040376), come certificato con atto notarile Rep. n. 12599 Racc. n. 9916;

- di aver prelevato fino al 28/10/2021 un volume complessivo di acque pubbliche pari a 63.228 mc;

dato atto che la nota presentata è stata contro firmata dall'attuale proprietario dell'impianto geotermico Condominio Borgo San Filippo;

considerato che la comunicazione di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del RR n. 41/2001, per cui è previsto l'obbligo:

- della rimozione dell'opera di presa e di ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del Servizio; - di pagamento del canone di concessione annuale in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

ritenuto che, stante il breve periodo di esercizio della concessione e la data di dismissione dell'impianto geotermico, non sia necessario acquisire i dati di monitoraggio e la corresponsione del canone di concessione annuale 2022;

considerato che non si è provveduto alla sostituzione del pozzo di restituzione PZ3;

considerato, pertanto, ai fini della rimozione delle opere di presa, di restituzione e di monitoraggio, che l'impianto geotermico risulta essere così costituito:

pozzi (tubaggio PVCPN 12.5)	Foglio	mappale	utm rer x	utm rer y	Profondita m. da p.c.	Diametro int. mm.	Tratto filtrante microfessurato (1 mm) m. da p.c.
PZ1 prelievo	81	1043	674272	945565	90	226	76-86
PZ2 restituzione	81	1038	674276	945687	90	113	79-89
PZ3 restituzione inutilizzato	81	1041	674325	945691	95	226	79-89
PZ4 restituzione	81	1036	674223	945709	95	226	79-89
PZ5 monitoraggio	81	1039	674267	945726	94	125	

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento degli oneri di concessione avendo corrisposto i canoni fino all'annualità 2021;

considerato che il Consorzio Borgo San Filippo a garanzia della concessione ha versato la somma di € 250,00 in data 03/02/2021, quale deposito cauzionale, a favore di "Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta Regionale" ai sensi del R.D.1775/1933 art 11 e L.R.3/1999, art 154;;

ritenuto, pertanto, che:

- sussistono tutte le condizioni previste dagli art. 34 e 35 del R.R. 41/2001 per assentire l'istanza di rinuncia alla concessione, fermo restando l'obbligo di rimozione dell'opera di presa e di ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del Servizio, così come disposto nelle **Prescrizioni di chiusura pozzo** allegate, parte integrante della presente determinazione;

- il deposito cauzionale potrà essere restituito soltanto a seguito di avvenuta rimozione dell'opera di presa e di ripristino dei luoghi documentata da specifica Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma del titolare di concessione e della ditta esecutrice, così come disposto nelle **Prescrizioni di chiusura pozzo** allegate;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto dell' I.F. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di prendere atto della rinuncia del **CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO**, CF/P.IVA: 03882971207, con sede legale in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Gian Giuseppe Gherardi SNC, **alla concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n° 554 del 08/02/2021 (procedimento MO08A0079/15RN01), comunicata con Prot. n. PG/2022/4521 del 13/01/2022;

2) di stabilire che, entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento il titolare della concessione CONSORZIO BORGO SAN FILIPPO provveda alla chiusura delle opere funzionali all'esercizio della concessione nel rispetto delle modalità contenute nell'Allegato **Prescrizioni di chiusura pozzo**, parte integrante della presente determinazione;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO

Il concessionario dovrà chiudere le seguenti opere e provvedere al ripristino dei luoghi:

pozzi (tubaggio PVCPN 12.5)	Foglio	mappale	utm rer x	utm rer y	Profondita m. da p.c.	Diametro int. mm.	Tratto filtrante microfessurato (1 mm) m. da p.c.
PZ1 prelievo	81	1043	674272	945565	90	226	76-86
PZ2 restituzione	81	1038	674276	945687	90	113	79-89
PZ3 restituzione inutilizzato	81	1041	674325	945691	95	226	79-89
PZ4 restituzione	81	1036	674223	945709	95	226	79-89
PZ5 monitoraggio	81	1039	674267	945726	94	125	

mediante:

1. rimozione di tutti i manufatti presenti all'interno delle perforazioni: tubazioni, pompe, cavi etc.;

2. riempimento di tutti i fori con:

- boiaccia cementizia da fondo foro fino alla base del primo tratto filtrante;
- inerti di ghiaia e sabbia di piccola dimensione, in corrispondenza dello spessore di tutto il tratto filtrante;
- uno strato di compactonite di circa 1 m di spessore al di sopra del tratto filtrante;
- con boiaccia cementizia fino a 1,5 m dal p.c.;
- realizzazione di una soletta in cemento di circa 0,5 m di spessore e di diametro maggiore della bocca pozzo;
- riporto di terreno fino a p.c., conformemente alla destinazione d'uso del luogo;

Tutti i materiali utilizzati per il riempimento dei fori dovranno essere privi di inquinanti e certificati, provenienti da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni.

Al fine di consentire le verifiche sull'osservanza delle prescrizioni impartite, **il concessionario dovrà**

- **comunicare** la data di inizio delle operazioni di chiusura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;
- **trasmettere una Relazione Tecnica di fine lavori** e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma del

titolare di concessione e della ditta esecutrice, corredata da adeguata documentazione fotografica, **entro lo stesso termine di 3 mesi previsti in determina per la realizzazione dei lavori di chiusura pozzi.**

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione di chiusura, per impedimenti strutturali o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere **condivise** con la Struttura scrivente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.